

# Il Fondo Agevolato Uva da Vino in breve

## Per danni da Fitopatie e infestazioni parassitarie



# 2022

### > Che cosa copre?

Il Fondo copre i danni da Fitopatie e Infestazioni parassitarie quali: **Peronospora, Oidio, Botrite, mal dell'Esca, Flavescenza dorata e Virosi** (vedi elenco completo nel regolamento del Fondo). Nei casi in cui le migliori tecniche e metodologie di difesa (per indirizzo produttivo: biologico e convenzionale) a disposizione dell'Agricoltore aderente, non riescono a contenere gli attacchi di detti patogeni.

### RISPETTO DELLE BUONE PRATICHE AGRICOLE

In particolare l'Agricoltore deve attenersi alle disposizioni impartite dalla propria Regione in materia di Difesa Integrata e alle indicazioni divulgate dai bollettini Fitosanitari o da eventuali indicazioni fornite dai tecnici incaricati dai Condifesa soci di Agrifondo in occasione di specifici sopralluoghi.

### > Cosa e quando risarcisce?

Il danno riconosciuto non potrà superare di 10 punti percentuali, il danno medio d'Area omogenea (media del danno di tutti gli Agricoltori appartenenti alla medesima Area omogenea);

**Area omogenea:** singola area viticola tipica, avente le medesime caratteristiche orografiche, geo pedologiche, climatiche, o, in generale, situazione omogenea ambientale relativamente all'insediarsi o alla potenzialità di insediarsi della Fitopatia o della Infestazione parassitaria coperta dal Fondo.

### > Danno di qualità

È riconosciuta una perdita di qualità dell'Uva colpita da Fitopatie in base al criterio riportato nel regolamento.

### > Soglia

Le compensazioni sono riconosciute quando il danno da Fitopatie e Infestazioni parassitarie **supera il 20% del valore dell'Uva da vino dell'Agricoltore per singolo comune.**

### > Limite

- **Franchigia del 20%;**
- **Indennizzo massimo per partita 30% del valore garantito dal Fondo;**
- **Massimo indennizzo 100.000€ per azienda.**

Il riconoscimento delle compensazioni a favore degli Agricoltori Aderenti avviene nei limiti delle disponibilità del Fondo specificatamente destinate annualmente dal Comitato alle Compensazioni. In caso di insufficiente disponibilità, la refusione delle perdite verrà eseguita in forma proporzionale tra tutti gli aventi diritto.



# Il Fondo Agevolato Seminativi in breve

Per danni da Fitopatie e infestazioni parassitarie

Per danni da Avv. Atmosferiche, Fitopatie e infestazioni parassitarie



# 2022

## > Che cosa copre?

Il Fondo copre i danni da Fitopatie e Infestazioni parassitarie quali: **Piralide, Elateridi, Nottue, Diabrotica, Fusariosi, Ruggini, Micotossine** (per elenco completo si rimanda al regolamento del Fondo).

Disponibile anche una copertura mutualistica contro le avversità atmosferiche: Grandine, Vento Forte ed eccesso di pioggia, per le colture non protette da polizza assicurativa.

### **RISPETTO DELLE BUONE PRATICHE AGRICOLE**

Per l'apertura del sinistro è fatto obbligo la verifica delle metodologie di difesa (sia convenzionale che biologico) applicate dall'Agricoltore aderente.

In particolare l'Agricoltore deve attenersi alle disposizioni impartite dalla propria Regione in materia di Difesa Integrata e alle indicazioni divulgate dai bollettini Fitosanitari o da eventuali indicazioni fornite dai tecnici incaricati dai Condifesa soci di Agrifondo in occasione di specifici sopralluoghi.

## > Cosa e quando risarcisce?

Qualora in quell'area sia presente un rischio potenziale per i medesimi danni da Fitopatie e/o infestazioni parassitarie denunciate, che abbia superato i parametri Fisioclimatologici stabiliti da Enti Scientifici/Sperimentali istituzionalmente riconosciuti, o nel caso in cui il perito ne giustifichi singolarmente l'effettiva criticità.

## > Danno di qualità

È riconosciuta una perdita di qualità del prodotto colpito da Fitopatie in base al criterio riportato nel regolamento.

## > Soglia

Le compensazioni sono riconosciute quando il danno da Fitopatie e Infestazioni parassitarie **supera il 20% del valore della coltura coperta per singolo comune.**

## > Limite

### **Per garanzie quali Fitopatie ed inf. Parassitarie:**

- Franchigia del 20%;
- Indennizzo massimo 30% del valore garantito dal Fondo per prodotto comune;
- Massimo indennizzo 40.000€ per azienda.

### **Per garanzie quali Avv. Atmosferiche:**

- Franchigia del 20%;
- Indennizzo massimo 30% del valore garantito dal Fondo per prodotto comune;
- Massimo indennizzo 40.000€ per azienda.

Il riconoscimento delle compensazioni a favore degli Agricoltori Aderenti avviene nei limiti delle disponibilità del Fondo specificatamente destinate annualmente dal Comitato alle Compensazioni. In caso di insufficiente disponibilità, la refusione delle perdite verrà eseguita in forma proporzionale tra tutti gli aventi diritto.

# Il Fondo per danni da Animali Selvatici in breve:



# 2022

## > Che cosa copre?

Il Fondo compensa le perdite delle produzioni vegetali erbacee e arboree causate dalla fauna selvatica.

Specie animali considerate:

- selvaggina: lepri e fagiani e altre minori;
- volatili selvatici: corvi, cornacchie, gazze, ecc.;
- ungulati: cinghiali, cervi, caprioli, daini;
- altro: colombi e nutrie.

**Copre i danni alle produzioni erbacee (seminativi e orticole)** che si verificano nelle fasi di emergenza / attecchimento con l'asportazione del seme e/o piante e nelle fasi successive con il danneggiamento e/o asporto di prodotto.

**Copre i danni alle produzioni arboree (vigneti e frutteti)** che si verificano in qualsiasi fase vegetativa dal germogliamento fino alla raccolta provocando il danneggiamento e/o asporto di prodotto.

## > Modalità di denuncia del danno:

**La denuncia di danno dovrà essere sempre corredata** da idonea e probante **documentazione fotografica** attestante: la causa, l'effetto del danno segnalato, la sua ubicazione (posizione georeferenziata) e la data dell'effettuazione delle foto.

**L'apertura del sinistro** può avvenire sia attraverso la **comunicazione diretta con il Consorzio di Difesa** oppure attraverso l'agenzia assicurativa con cui l'azienda si appoggia.

## > Cosa e quando risarcisce?

### Coltivazioni erbacee

Per i danni causati da fauna diretti alla coltura in copertura con delle **refusioni massime per partita fino a 300 €/ha**.

I danni arrecati nelle prime fasi vegetative verranno quantificati in fase di raccolta in termini di mancata produzione.

### Coltivazioni orticole

Per i danni causati da fauna diretti al prodotto in copertura con delle **refusioni massime per partita fino a 500 €/ha**.

I danni arrecati nelle prime fasi vegetative verranno quantificati in fase di raccolta in termini di mancata produzione.

### Coltivazioni arboree

Per i danni causati da fauna diretti al prodotto in copertura (Frutta o Uva) con delle refusioni massime per partita fino a 500 €/ha. È previsto anche un ristoro in caso di piante danneggiate/perse (*vedi regolamento*).

## > Limite

Il fondo prevede delle riduzioni di indennizzo in caso di danni ripetitivi (*vedi regolamento*).

Il fondo compensa i danni subiti con limite massimo di 10.000 € per azienda.

Il fondo non compensa i danni inferiori a 200 €.

Sono escluse le situazioni in cui l'azienda non abbia rispettato le Buone Pratiche agricole.

Sono escluse le produzioni vivaistiche e tabacco.



# Il Fondo Mancata Emergenza in breve

Per danni da maggiori costi di **Risemina**.



# 2022

## > Che cosa copre?

Il Fondo ha come scopo la corresponsione, ai produttori agricoli e nei limiti delle proprie disponibilità, di contributi che consentano il recupero delle perdite subite per eccesso di pioggia, crosta e siccità alle produzioni autunno-vernine (ad es. frumento, orzo, colza) e primaverili (ad es. soia, girasole, sorgo) a partire dalla semina e fino alla decorrenza delle coperture assicurative (fino a 30 giorni dalla semina).

## > Modalità di denuncia del danno:

**La denuncia di danno dovrà essere sempre corredata** da idonea e probante **documentazione fotografica** attestante: la causa, l'effetto del danno segnalato, la sua ubicazione (posizione georeferenziata) e la data dell'effettuazione delle foto.

**L'apertura del sinistro** può avvenire sia attraverso la **comunicazione diretta con il Consorzio di Difesa** oppure attraverso l'agenzia assicurativa con cui l'azienda si appoggia.

## > Cosa e quando risarcisce?

Il Fondo interviene ristorando i danni:

- nel caso di mancate emergenze con effettuazione di **Risemina** è prevista una refusione **fino a 300,00 €/ha** della **superficie riseminata**;
- nel caso in cui non sia possibile effettuare la risemina, si procede alla stima della **riduzione dell'investimento** in funzione della **partita assicurata**, con la refusione **fino a 300,00 €/ha**; (vedi tabella % riduzione investimento del regolamento).

## > Limite

Il fondo prevede delle riduzioni di indennizzo in caso di danni ripetitivi.

Il fondo compensa i danni subiti con limite massimo di 10.000 € per azienda.

Il fondo non compensa i danni inferiori a 200 €.

Sono escluse le situazioni in cui l'azienda non abbia rispettato le Buone Pratiche agricole.



# Il Fondo strutture.

Per danni da uragani trombe d'aria agli impianti arborei e protezioni connesse (Reti anti grandine, anti insetto, anti brina)



# 2022

## > Che cosa copre?

Il Fondo copre i **danni diretti** a impianti arborei e strutture di sostegno di vigneti e frutteti, reti antigrandine, impianti di irrigazione e antibrina che si verificano in seguito a uragani, bufere, trombe d'aria, vento (superiore a 63 km/h) e cose da essi trascinate.

Il superamento del vento verrà verificato dal Consorzio di Difesa attraverso la lettura dei parametri pubblicati da Enti Ufficiali istituzionalmente riconosciuti.

La determinazione del danno consiste nel rilevare la superficie interessata in cui le strutture di sostegno e gli impianti ad esso collegati risultano essere compromessi in modo tale da richiedere la loro sostituzione e/o ripristino.

## > Modalità di denuncia del danno:

La denuncia di danno dovrà essere sempre **corredata** da idonea e probante **documentazione fotografica** attestante: la causa, l'effetto del danno segnalato, la sua ubicazione (posizione georeferenziata) e la data dell'effettuazione delle foto.

L'apertura del sinistro può avvenire sia attraverso la **comunicazione diretta con il Consorzio di Difesa** oppure attraverso l'agenzia assicurativa con cui l'azienda si appoggia.

## > Cosa e quando risarcisce?

Per **danni alle strutture**, in relazione alla superficie dell'appezzamento o porzione di esso, il Fondo interviene come segue:

- importo forfettario **fino a € 2.000,00/ha** di superficie danneggiata;

Nel caso in cui, nella parte degli impianti danneggiati, risultino **perse** per rotture del caule almeno il **30% delle piante presenti**, l'importo forfettario sotto indicato viene maggiorato di € 500 all'ettaro.

- importo forfettario **fino a € 2.500,00/ha** di superficie danneggiata;

Qualora l'evento in copertura, invece, colpisca **esclusivamente le Reti di protezione**, le compensazioni sono riconosciute come segue:

- importo forfettario **fino a € 1000,00/ha** di superficie danneggiata (*vedi tabella del Regolamento*);

## > Limite

Il fondo compensa i danni subiti con limite massimo di 10.000 € per azienda.

Il fondo non compensa i danni inferiori a 200 €.

Sono escluse le situazioni in cui l'azienda non abbia rispettato le Buone Pratiche agricole.

La copertura vale dall'entrata in copertura e decorre entro e non oltre il 30 di Novembre dello stesso anno.



Si invita a consultare i regolamenti completi sui siti web dei Confindesa aderenti.